

Visto: *si fletti ab i mel*
di do al Tribunale

IL TRIBUNALE DI COSENZA

Cosenza, li 7-2-2018

Sezione Fallimentare

IL CAPO D'UFFICIO

Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

In persona della dott.ssa Stefania Antico *Giudice rel.*

ha pronunciato il seguente

TE COSENZA
- 7.FEB. 2018
PROT N.

DECRETO

Sulla proposta di piano ex l. n. 3/2012 presentato da Desiderato Francesco

Letto il ricorso;

Vista la l. n. 3/2012;

vista la proposta di piano del consumatore presentato con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

riscontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

vista la relazione del professionista delegato;

Celebrata l'udienza ex art. 12 bis l. 3/12;

Considerato in punto di verificata di *fattibilita' del piano ed idoneita'* dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo:

Che dalla relazione del professionista risulta -) che il ricorrente ha nel complesso debiti verso creditori chirografari per l'importo di circa € 13.111,25-) che il pagamento avverrebbe con oddisfazione del creditore privilegiato- professionista delegato- interamente in 12 rate ed in

percentuale dei chirografari nella misura del 40% in un periodo di 4 anni che prevede il pagamento di una rata mensile pari ad € 150,00; -) siccome sostenute da Desiderato Donatella, dipendente statale con reddito mensile di €. 1503,20 (sorella del ricorrente);

- Che corretta sia la indicazione da parte del professionista del suo compenso posto in prededuzione e liquidata nella misura indicata da questo Giudice con separato decreto ex 16 del D.M. n. 202/2014;
- che alla luce delle menzionate circostanze il piano deve dirsi fattibile ed idoneo per i creditori;

Considerato:

- che il professionista nominato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 richiamato dall'art. 12 bis l. 3/12);

Considerato in ordine alla meritevolezza dei creditori:

- che l'art 12 bis l. 3/12 condiziona l'omologa all'esclusione delle circostanze che " il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento";
- che dalle indagini espletate dall'OCC alla luce dei debiti contratti e dalle motivazioni della loro assunzione non ricorre tale negativa circostanza;

Ritenuto, pertanto:

- di omologare il piano presentato;
- di disporre la pubblicità ex art 12 bis co 3 l. n. 3/2012


P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da Desiderato Franco;
- 2) **Dispone la comunicazione** da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato

Cosenza, 27.10.2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL GIORNO 31.10.2017
IL FUNZIONARIO


Il Giudice *monocratico*

Stefania Antico



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
E' copia fotostatica conforme all'originale agli atti di ufficio che si rilascia
per uso PUBBLICAZIONE SITO GIBBILIA
Cosenza, 27.10.2016
Gianni D. N.

DEL TRIBUNALE

ORDINARIO